



COMUNE DI TIVOLI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. (ART. 7 – L.R. 29.11.2007, N°21)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 28.05.2009

Integrazione apportata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°54 del 30.11.2020
(artt. 18bis -18ter -18 quater – 18 quinquies – 18 sexies)

INDICE

art.- 1 ambito di applicazione	pag. 2
art.- 2 elementi della programmazione	pag. 2
art.- 3 criteri per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 5
art.- 4 procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 6
art.- 5 trasferimento di sede o ampliamento di esercizi	pag. 7
art.- 6 autorizzazioni temporanee	pag.7
art.- 7 affidamento di reparto	pag. 8
art.- 8 subingresso	pag.8
art.- 9 calendario annuale	pag. 9
art.- 10 dichiarazione di inizio attivita' e comunicazioni relative alle attivita' escluse dai criteri comunali	pag.9
art.- 11 attivita' di somministrazione svolta unitamente al servizio ricettivo	pag. 10
art.- 12 piccoli trattenimenti e attivita' accessorie	pag. 10
art.- 13 orari	pag. 11
art - 14 riduzione e modifica degli orari	pag. 12
art.- 15 attivita' musicali	pag.12
art.- 16 deroghe	pag.12
art.- 17 calendario annuale	pag.12
art.- 18 norme comuni agli esercizi di somministrazione ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare	pag.12
art.- 18 bis inquinamento olfattivo da cottura di alimenti	pag.13
art.- 18 ter casi di esclusione	pag.13
art.- 18 quater applicazione	pag.13
art.- 18 quinquies inquinamento acustico	pag. 13
art.- 18 sexties violazioni	pag.14
art.- 19 tavolo di concertazione	pag. 14
art.- 20 monitoraggio	pag. 14
art.- 21 entrata in vigore e pubblicizzazione	pag. 14

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Art. 7 legge regionale 29.11.2007 n. 21)

ART.1 – ambito di applicazione

Il presente Regolamento programma lo sviluppo della rete di esercizi che somministrano alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 29 novembre 2006 n.21 e nel rispetto de gli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.563 del 25/07/2007 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

1.1 Definizioni.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, già suddivisi in:

tipologia “A” (Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Tavole Calde, Birrerie ed Esercizi similari);

tipologia “B” (Bar, Caffetterie, Gelaterie, Pasticcerie ed Esercizi similari);

tipologia “C” (Esercizi di cui alle tipologie “A” e “B”, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);

tipologia “D” (Esercizi di cui alla lettera “B”, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione), ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 21/2006, sono ricompresi nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definito dall'art.3, comma1, lettera c.

1.2 Esercizi di intrattenimento e svago.

Per esercizi di intrattenimento e svago si intendono gli esercizi che congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale, effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, come definito dall'art.6, com.9.

1.3 Orari

Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo 1 giugno - 31 ottobre;

Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo 1.novembre –31 maggio.

1.4 Turno di chiusura

Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata o della mezza giornata nel corso di ogni settimana.

ART. 2 – elementi della programmazione

L'elaborazione dei criteri di programmazione è stata fatta tenuto conto degli elementi sotto riportati che influiscono in varia misura sulle previsioni di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

2.1 Demografia

Dai dati ufficiali forniti dal Servizio Demografico del Comune, sotto riportati, si evidenzia che negli ultimi 7 anni la popolazione residente ha subito un costante e crescente aumento determinando una percentuale di incremento media del 4.22%.

anno	Numero residenti	Percentuale incremento
2000	40.746	
2001	42.996	5.2%%
2003	45.913	6.8%
2004	47.700	3.7%
2005	49.708	4.2%

2006	51.599	4%
2007	54.561	5,7%
Percentuale di incremento media		4.22%

2.2 Economia

Il tessuto produttivo ed economico della città è costituito da 4189 imprese registrate, aventi sede nel territorio comunale, come di seguito suddivise per settore di attività:

Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca	121
Industria in senso stretto	401
Imprese di costruzione	546
Commercio all'ingrosso, dettaglio; riparazione beni personali e per la casa	1375
Alberghi ed esercizi di somministrazione	277
Trasporti, magazzino e comunicazioni	191
Imprese artigiane	937
Altri servizi	734
Attività non classificate	837
Totale Attività (1)	4.882

(1) I dati relativi al tessuto economico e produttivo della città sono desunti da "Scenario Economico Provinciale", pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma nel 2007, e dagli atti risultanti agli uffici dell'assessorato alle Attività Produttive del Comune.

2.3 Commercio

Tivoli costituisce un importante polo commerciale oltre che per i turisti anche per gli abitanti dei comuni contermini.

2.4 Turismo

Tivoli, città la cui vocazione turistica è stata consacrata dal riconoscimento di due siti UNESCO - Villa D'Este, Villa Adriana - e Villa Gregoriana, sito di assoluto valore ambientale, riaperta ai visitatori nel maggio 2005, è meta di turismo nazionale ed internazionale di rilevante interesse ed attesta circa 1.000.000 presenze annue.

2.5 Terme

Le Terme, dopo la radicale ristrutturazione ed il potenziamento con nuovi servizi di eccellenza, hanno registrato un crescente numero di utilizzatori passati da 285.000 del 2003 ai 326.000 del 2007.

2.6 Funzioni amministrative e di Giustizia.

La città di Tivoli è sede del Tribunale e comprende un'area al nord-est di Roma di circa 400.000 abitanti.

Il Tribunale è stato inaugurato nell'ottobre del 2001, espletando le proprie funzioni, per alcuni anni, in spazi non adeguati e con un evidente sottodimensionamento di organico. L'attuale sistemazione presso la nuova sede di Viale Araldi, Edificio Tomaseo, ed il potenziamento dell'organico, ha consentito al Tribunale di accrescere le giornate di udienza dal lunedì al venerdì. L'attività del Tribunale comporta un movimento giornaliero di persone stimabile in circa 1.000 unità.

2.7 Istituzioni Pubbliche ed Enti pubblici

La città di Tivoli è sede di importanti istituzioni pubbliche ed Enti pubblici a servizio dei comuni della Valle dell'Aniene ed oltre, che determinano presenze di potenziali unità di consumo non trascurabili nei giorni feriali, quali:

IX Comunità Montana

La IX Comunità Montana dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Predestini è formata dall'unione dei comuni montani di: Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano.

Agenzia delle Entrate

L'Agenzia dell'Entrate, sede di Tivoli, ha competenza territoriale per 40 comuni, e più precisamente: Affile, Agosta, Articoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Morione, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Rocca Giovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco.

INPS – INAIL

Il territorio di competenza della sede INPS di Tivoli comprende i comuni di: Affile, Agosta, Articoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Pisoniano, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Giovine, Roviano, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

2.8 Istituzioni Scolastiche

La città di Tivoli è sede di istituti di scuola media superiore a servizio anche dei comuni della Valle dell'Aniene, quali: Liceo Ginnasio "A. di Savoia", Liceo Scientifico "Spallanzani", Istituto Magistrale "I. D'Este", I.T.C. "E. Fermi", I.T.I.S. "A. Volta", Istituto Professionale "Olivieri", Istituto Professionale "Diaz", Centro Formazione Professionale "Rosmini". La popolazione studentesca degli istituti superiori è stimata al 31.12.2007 di 5.754 unità.

2.9 Indice di incremento

Il dato relativo alla popolazione residente può, ragionevolmente, essere incrementato con un indice del 40%, in ragione, del turismo giornaliero, del turismo stanziale, del pendolarismo giornaliero per ragioni di amministrazione e di giustizia, del pendolarismo per lavoro e del movimento prefestivo e festivo dai comuni dell'area Tiburtina e della Valle dell'Aniene e dalla città di Roma. La popolazione residente, in virtù dell'applicazione dell'indice di incremento, è valutata pari a 76.245 unità di consumo.

2.10 Zone di programma

Il territorio comunale rimane suddiviso in numero di 7 zone nelle zone commerciali già individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 29.09.1999 e confermata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.370 del 17.10.2002.

Le vie riferite a ciascuna zona sono riportate nell'allegato "A". Il numero degli esercizi di somministrazione attualmente in essere ammonta a n. 241.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi alla popolazione residente in ciascuna zona al 31.12.2007 e la popolazione di riferimento risultante dall'applicazione dell'indice di incremento del 40%.

zone di ripartizione pubblici esercizi	residenti al 31/12/2007	Indice di incremento 40%	Residenti di riferimento
ZONA 1 Centro Storico	6831	2732	9563
ZONA 2 Valeria –S. Agnese	2686	1074	3760
ZONA 3 Empolitana - Arci	8230	3292	11522
ZONA 4 Braschi	9340	3737	13076
ZONA 5 Villa Adriana	12041	4861	16857
ZONA 6 Tivoli Terme	10834	4333	15167
ZONA 7 Campo Limpido	3695	1586	5551
TOTALI	53.657	21.462	75.120

Data la popolazione residente al 1 gennaio 2007 nella Regione Lazio (fonte ISTAT) pari a 5.493.308 abitanti e il numero complessivo dei pubblici esercizi presenti nel Lazio che alla stessa data è di 23780 (fonte centro studi FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) si ottiene un rapporto medio in ambito regionale pari a 231 residenti per pubblico esercizio, inferiore quindi a quello locale di 312 residenti per esercizio di somministrazione. Sulla base dei suddetti elementi, si prevede quindi che nei prossimi tre anni ci siano margini di ulteriore sviluppo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Tivoli.

ART. 3 – criteri per il rilascio delle autorizzazioni

3.1 In funzione degli elementi della programmazione di cui al precedente art.2 non vengono posti parametri numerici, non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie e non viene prevista nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; sono, tuttavia, stabiliti limiti al rilascio delle autorizzazioni, con riferimento alle diverse tipologie, che attengono alla particolare conformazione urbanistica dei luoghi.

3.2 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta in locali con destinazione d'uso commerciale e con disponibilità di aree parcheggio private o pubbliche.

3.3 Nel centro storico e nelle zone densamente abitate, sono di norma ammesse le seguenti tipologie: ristorante, trattoria, osteria con cucina ed esercizi con cucina tipica e simili, tavole calde, self service, fast food, pizzerie, bar gastronomici, bar pasticceria, bar gelateria, wine bar, birrerie, caffetterie, sala da the, american-bar.

3.4 Nelle restanti parti del territorio comunale, oltre alle tipologie suddette, sono ammesse anche: pub enoteche, disco-bar, disco-pub e similari, discoteche, sale da ballo e locali con attività prevalentemente notturna e simili.

3.5 Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, o per il trasferimento di sede, dovrà avvenire nel rispetto delle norme edilizie,

urbanistiche, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità e di quant'altro previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3.6 Sarà possibile adottare varianti ai presenti criteri qualora si verifichi no fatti e/o circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di rivedere la programmazione.

ART.4 – procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

4.1 Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, se non costituito, alle strutture competenti per materia del comune interessato, di seguito denominati struttura competente.

4.2 Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

4.3 Alle istanze sono allegati:

copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s. m. che attesti:

luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
il possesso dei requisiti di cui all'art.8 della legge da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

4.4 Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4.5 Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, non sia comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intende accolta.

4.6 Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tale caso il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

4.7 Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:

- a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
- b) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge;
- c) il certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

4.8 Qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della

denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al comune e non comportano rilascio di nuovo titolo autorizzatorio.

4.9 Le richieste di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della legge sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti: La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

ART.5 –trasferimento di sede o ampliamento di esercizi

5.1 Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio sono presentate alla struttura competente e contengono, in particolare, le generalità del richiedente, nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio.

All'istanza sono allegati:

a) planimetria del locale;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti: la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;

l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria.

5.2. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e, a decorrere dalla relativa definizione, non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio è trasferito.

5.3 L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge, alla struttura competente e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura stessa.

5.4 La comunicazione di cui al comma 3 contiene, in particolare, le generalità del titolare nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico – sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

a) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria;

la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

ART. 6 – autorizzazioni temporanee

6.1 Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 12 della legge, sono presentate alla struttura competente e contengono i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del richiedente;

b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;

c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;

d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

6.2 Alle istanze sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;

2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;

3) il numero di iscrizione al registro delle imprese e presso la CCIAA competente per territorio;

- 4) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
- 5) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

ART. 7 – affidamento di reparto

7.1 L'affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge è comunicato alla struttura competente. Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività e alla stessa sono allegati:

- copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
- indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
- il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

ART. 8 - subingresso

8.1 Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura competente nel termine previsto nell'articolo 14, comma 1, della legge. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico -sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:

- copia dell'atto notarile di cessione di azienda;
- copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti: luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e parti ta IVA del soggetto subentrante;
- il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

8.2 In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, col ui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge. Alla su detta richiesta, sottoscritta dal richiedente e cont enente, in particolare, le relative generalità sono allegati:

- a) copia della denuncia di successione;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, cittadinanza, reside nza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio.

8.3 Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della legge. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

ART. 9 – calendario annuale

9.1 L'affitto di azienda è comunicato alla struttura competente ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dal l'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:

copia del contratto di affitto;

copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;

il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;

il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

9.2 Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge, può chiedere alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazione da parte del Comune entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

ART. 10 - dichiarazione di inizio attività' e comunicazioni relative alle attività' escluse dai criteri comunali

10.1 La dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 11, comma 12, primo periodo, della legge, relativa alle attività di somministrazione previste nell'art.6, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l), e m) della legge stessa, è presentata alla struttura competente e contiene, in particolare, i seguenti elementi essenziali:

generalità del dichiarante;

indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;

indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico – sanitarie;

indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

10.2 Alla dichiarazione sono allegati:

copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;

planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;

il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;

l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria; la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

10.3 Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

10.4 La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della legge è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

10.5 Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
- b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCAA competente per territorio;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del titolare ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

ART. 11 - attività di somministrazione svolta unitamente al servizio ricettivo

11.1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta abilita ad effettuare anche l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti.

ART. 12 - piccoli trattenimenti e attività accessorie

12.1 Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente:

1. l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento;
2. l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il pagamento di biglietto di ingresso, né aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
3. l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari.

12.2 E' fatto comunque salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, ed in particolare:

1. per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre predisporre la "relazione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato come disposto dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, approvato con DCC n. 27 del 27.05.2004, e s.m.i.; tale documentazione deve essere prodotta al Servizio Attività Produttive prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo. E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti;

2. per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

a) certificato di idoneità statica;

b) certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

12.3 E' consentita inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione e regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.

12.4 Per quanto attiene al la prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

12.5 Fermo restando il rispetto delle suddette disposizioni, nel periodo estivo, gli intrattenimenti possono essere effettuati su area pubblica osservando i seguenti criteri:

le emissioni sonore devono cessare alle ore 22.30 e nei giorni prefestivi alle 23.30;

non possono essere impiegati impianti di amplificazione;

gli intrattenimenti possono essere vietati, in qualsiasi momento, nei casi di accertato pregiudizio per la quiete pubblica.

ART. 13 - orari

13.1 Per gli esercizi di cui all'art.1, commi 1 e 2, gli orari di apertura giornaliera sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

13.2 Nei pubblici esercizi i giochi leciti, debitamente autorizzati, possono essere effettuati dall e ore 10,00 alle ore 24,00.

13.3 Negli esercizi di somministrazione di cui all'art.1, comma 1, l'attività all'aperto su suolo pubblico deve essere esercitata nell'orario previsto dalla DGC e dall'Ordinanza del Sindaco.

13.4 Negli esercizi di intrattenimento e svago (sala da ballo, discoteca, sale da gioco, locali notturni, ed esercizi similari) l'orario di apertura, stabilito con ordinanza del Sindaco, è compreso, di norma, fra le ore 16.30 e le ore 2.00 del giorno successivo nelle zone ad alta densità abitativa e fra le ore 16.30 e le ore 4.00 del giorno successivo nelle zone a bassa densità abitativa e lontane da insediamenti residenziali.

13.5 Negli esercizi annessi agli alberghi o ad altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dell'orario di cui ai commi precedenti a favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di convegni e manifestazioni.

13.6 I concerti o altre manifestazioni all'aperto, comunque organizzati, sagre, feste di quartiere, feste politiche etc. non potranno protrarsi oltre le ore 11.30 nel periodo invernale e le ore 1.00 nel periodo estivo.

13.7 I cinema all'aperto non potranno protrarsi oltre le ore 1.00.

13.8 I laboratori artigiani di prodotti alimentari potranno osservare gli orari degli esercizi di somministrazione.

13.9 Nei parchi giochi l'orario di apertura deve essere compreso tra le ore 8.00 e le ore 24.00.

ART. 14 – riduzione e modifica degli orari

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di tutela della quiete pubblica nonché di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale o per conformazione urbanistica dei luoghi, anche a seguito di segnalazioni degli abitanti della zona, può ridurre, anche per singoli esercizi e per zone differenziate del territorio comunale:

gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie previste all'art.1, commi 1 e 2;

gli orari degli intrattenimenti musicali eventualmente svolti in questi esercizi.

ART. 15 – attività musicali

Gli esercizi di somministrazione, sia all'aperto che al chiuso, che intendono esercitare l'attività accessoria di intrattenimento musicale, devono essere in possesso del nulla osta alle emissioni sonore o di autorizzazione in deroga emessa dagli organi preposti individuati dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

ART.16 - deroghe

In occasione delle festività natalizie, di carnevale ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, nonché per altre ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di cui agli artt.1 e 2 nonché degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

ART. 17 - calendario annuale

17.1 Entro il 15 dicembre di ogni anno verrà predisposto, con apposita ordinanza sindacale, il calendario degli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione e delle attività ad essi connesse ed equiparate

17.2 L'orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto del limite giornaliero minimo di sei ore e massimo di diciotto ore di apertura.

17.3 Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

17.4 Chiusure temporanee, modifiche dell'orario o delle giornate di riposo, devono essere preventivamente comunicate al Comune ed è obbligatorio darne informazione al pubblico mediante l'esposizione di cartelli ben visibili.

17.5 In occasione di iniziative di particolare rilevanza ad interesse pubblico il Comune può stabilire turni di apertura obbligatoria per gli esercizi ricadenti nella zona di svolgimento delle iniziative stesse.

17.6 Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro il mese di maggio, i periodi di chiusura per ferie previsti per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Sindaco qualora valuti la carenza del servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

ART. 18 – norme comuni agli esercizi di somministrazione ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

18.1 Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare. Il divieto non si applica all'esercente che effettua la vendita con consegna a domicilio del cliente.

18.2 E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e

commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

18.3 I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura di essi medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

ART. 18 - bis inquinamento olfattivo da cottura di alimenti

18bis.1 Nelle attività di ristorazione e nei laboratori artigianali alimentari, tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi, prodotti della combustione derivante da operazioni di cottura e/o riscaldamento di cibi, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco ad almeno 1 metro sopra il colmo del tetto. In caso di presenza di finestre nel raggio di 10 metri, l'espulsione deve essere portata almeno 1 metro oltre il filo superiore delle finestre più alte.

18bis.2 Ove non fosse tecnicamente possibile espellere fumi/vapori ed abbattere gli odori, come previsto al comma precedente, potranno essere adottati sistemi di depurazione, particolarmente innovativi la cui documentazione tecnica, conforme agli standard normativi, dimostri la validità del processo di depurazione. Questi sistemi tecnologici dovranno essere valutati positivamente dagli Enti/Autorità competenti. In caso di presenza di fumi e/o odori, accertata dai competenti organi di controllo, l'impianto sarà considerato inadeguato e si provvederà immediatamente alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle idonee condizioni di funzionamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 septies del regolamento.

18bis.3 Sono escluse da quest'ultima previsione le attività ove si effettua la cottura di alimenti attraverso la tecnica della frittura, nelle quali è obbligatoria la presenza di canna.

18bis.4 Negli esercizi esistenti e già autorizzati, ove si effettua la cottura di alimenti, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante e filtrante non collegati alla canna fumaria potranno essere mantenuti a condizione che siano valutati positivamente dagli Enti/Autorità competenti e che ne sia certificata la conformità. Nel caso siano accertati problemi di ordine igienico sanitario ed inquinamento olfattivo, l'impianto sarà considerato inadeguato e si provvederà immediatamente alla chiusura dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

18bis.5 In ogni caso, ai fini della prevenzione incendi, è vietato l'uso di piani di cottura alimentati a gas in presenza di cappe aspiranti a carboni attivi.

ART. 18 - ter casi di esclusione

18ter.1 Per le attività ove non siano previste emissioni in atmosfera o sia previsto il solo riscaldamento dei cibi preconfezionati all'origine, sono consentiti impianti di aspirazione ed abbattimento dei fumi e degli odori non collegati a canna fumaria.

ART. 18 quater - applicazione

18quater.1 Le prescrizioni contenute nei presenti articoli si applicano a tutte le nuove attività, nonché ai casi di subingresso nelle attività già esistenti.

18quater.2 Per le attività già aperte al pubblico è concesso un termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di approvazione delle presenti modifiche, per i dovuti adeguamenti tecnologici rispondenti a tutte le prescrizioni sopraindicate, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 bis.

ART.18 quinquies – inquinamento acustico

18quinquies.1 La previsione e la verifica dell'impatto acustico derivante dai rumori direttamente generati dagli impianti tecnici di aspirazione e di ventilazione devono evidenziare la compatibilità con il contesto in cui è inserita l'attività. A tal fine dovrà essere presentata una relazione previsionale di impatto acustico, che sarà valutata dai competenti uffici tecnici comunali.

ART.18 sexties – violazioni

18Sexies.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art.18 bis, la violazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico ed olfattivo comporterà, in caso di recidiva, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di €2.500,00.

ART. 19 - tavolo di concertazione

19.1 Il Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge, promuove lo sviluppo equilibrato del settore anche attraverso procedimenti di concertazione tra i diversi rappresentanti degli interessi coinvolti e, comunque, nel rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

ART. 20 - monitoraggio

20.1 In conformità a quanto previsto dagli articoli 11, comma 11, e 23 della legge, i comuni, trasmettono semestralmente all'Osservatorio regionale sul commercio e i pubblici esercizi di cui all'articolo 8 della legge 18 novembre 1999, n.33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, l'aggiornamento relativo ai mutamenti intervenuti nella rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle chiusure, ai subingresso e, ove possibile, alle diverse tipologie di attività di somministrazione presenti nel settore. I Comuni trasmettono, altresì, al suddetto Osservatorio regionale copia degli atti concernenti la determinazione dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge o le relative modifiche.

ART. 21 – entrata in vigore e pubblicizzazione

21.1 Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.

21.2 Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale e portato a conoscenza della cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicizzazione.